

COMUNE DI VINADIO
PROVINCIA DI CUNEO

Servizi pubblici locali
Relazione ai sensi dell'articolo 34,
comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179,
convertito con legge n. 221/2012

Approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 115 del 23.12.2013

enti l'individuazione di un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti ovvero: al tipo di servizio, alla remuneratività della gestione, all'organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti e principalmente all'interesse della collettività.

Ai sensi del D.L. 179/2012 nel rispetto dei criteri previsti all'art. 34, comma 20, la scelta dei modelli organizzativi dei servizi pubblici va effettuata dunque sulla base della reale situazione di fatto: economicità della gestione, parità tra gli operatori e adeguata informazione alla collettività. Ciò deve essere necessariamente correlato all'imprescindibile interesse dell'utente del servizio affinché ne fruisca nel miglior modo possibile e certamente alle condizioni più convenienti. Il nuovo assetto risulta inoltre ampiamente coerente con quanto, ancora oggi, confermato dall'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 il quale, nel definire i servizi pubblici locali, espressamente prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano alla loro gestione.

Considerato dunque che l'ordinamento, con il D.L. 179/2012, non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa delineando piuttosto un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti, e che i servizi pubblici locali comprendono anche quelli resi agli utenti in modo meramente erogativo, che per loro natura non richiedono una organizzazione di impresa in senso tecnico ed obiettivo (Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 5409 del 23/10/2012), ne consegue che, per la classificazione tra servizi pubblici locali a rilevanza economica e non, deve farsi riferimento non tanto a definizioni giuridiche quanto pratiche ed eminentemente di fattibilità finanziaria: *"...La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare a seconda della scelta dell'ente pubblico con o senza copertura dei costi)"* (Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 5409 del 23/10/2012) e ancora *"il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, invece della concessione, pone in essere un contratto di appalto. Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio."* (Sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 2537 del 3/05/2012).

Sempre ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e non, il Consiglio di Stato (Sez. V sentenza n. 6529 del 10/09/2010), aveva già ritenuto in precedenza che è l'Ente a "qualificare" il servizio affermando che la rilevanza economica non dipende dalla sola capacità di produrre utili del modulo gestionale, ma deriva dai vari elementi di sviluppo del contesto quali: la struttura del servizio, le modalità di espletamento, gli specifici connotati economico-organizzativi, la disciplina normativa, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo. La sentenza, rafforzando le interpretazioni giurisprudenziali in precedenza assunte in ordine al riconoscimento della competenza esclusiva dell'Ente a determinare la qualificazione di un servizio pubblico locale come economicamente significativo o meno, afferma espressamente: *"La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi"*.

Sulla base di quanto sin qui rilevato si può, in sintesi, affermare che sono classificabili come servizi a rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità.

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica rientrano invece nello svolgimento di attività rese senza finalità lucrative o mediante perseguimento di un corrispettivo comunque non adeguato a coprire

E' stato inoltre novellato l'articolo 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, riservando esclusivamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, per tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli del settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di affidamento e controllo della gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza (comma 23).

Il D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012 è intervenuto nella materia dei servizi pubblici locali prevedendo all'articolo 3 che *"i contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime"*.

Si riportano di seguito i commi 20 e 21 del citato articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221/2012, che, come sin qui esposto, ha apportato modifiche importanti alle disposizioni in materia di servizi pubblici locali:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista un data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della relazione che, salve le ipotesi di cui al comma 25 del citato articolo, è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Nel suo interno l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione anche con riferimento all'articolo 106 del Trattato Funzionamento Unione Europea, il quale prevede l'applicazione delle regole della concorrenza anche al settore dei servizi di interesse economico generale, salvo il caso in cui ciò osti al raggiungimento delle finalità istituzionali.

In sintesi l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante:

- gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti (ivi compreso l'articolo 125 "Servizi in economia", qualora ne ricorrano le condizioni) o le concessioni di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara di cui al D. Lgs. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cosiddetta "a doppio oggetto");
- procedura in house, affidamento diretto qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

Ricognizione dei servizi pubblici locali dell'Ente

Con la presente relazione, ai sensi del comma 20 dell'articolo 34 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221 del 17.12.2012, si intende, con valenza ricognitiva, verificare i contenuti richiesti dal legislatore nell'ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti dal Comune, ovvero:

- a) verifica delle indicazioni delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- b) definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

		<p>Le prestazioni a carico del Comune e cioè il trasporto dei nati morti, il recupero salme, il trasporto di indigenti deceduti fuori dal territorio comunale, il servizio onnicomprensivo di trasporto e cassa per indigenti vengono effettuate direttamente dal Comune tramite le predette imprese accreditate.</p>
Servizio imposta pubblicità e pubbliche affissioni	Servizio pubblico locale a rilevanza economica	<p>Il servizio, soggetto a specifiche tariffe, garantisce al Comune un discreto utile di gestione ed è gestito Conforme</p> <p>Vedasi specifica relazione allegata</p>
Servizio gestione impianti sportivi comunali - Pista di pattinaggio	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	<p>Le attività assolvono fini istituzionali comunali con valenza sociale. La loro gestione avviene in parte tramite amministrazione diretta in economia ed in parte tramite (secondo le disposizioni di cui all'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002) affidamenti ad associazioni sportive dilettantistiche o associazioni di promozione sportiva e sociale, prevedendo la prioritaria fruibilità gratuita per le scuole cittadine di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, l'utilizzo gratuito per attività dell'amministrazione comunale e altresì la garanzia d'accesso ai servizi delle fasce deboli. Tali elementi non consentono di garantire il connotato della redditività, anche potenziale, stante i costi elevati per la loro gestione. In relazione agli impianti sportivi affidati ad associazioni sportive dilettantistiche, trattasi di gestioni in concessione che rientrano nel sopra descritto concetto di servizio pubblico privo di rilevanza economica, avulso dalla preponderanza dell'aspetto monetario, dalla modalità di gestione imprenditoriale e dalla massimizzazione dell'utile.</p> <p>La gestione della pista di pattinaggio è stata affidata ai sensi</p>

		<p>volontariato "Diamoci una mano"</p> <p>Archivi: Amministrazione diretta</p> <p>Complessi monumentali: Amministrazione diretta e Associazione culturale Marcovaldo</p>
Servizio gestione canile	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica	<p>Il servizio è interamente finanziato con fondi comunali ed è affidato a ditta esterna tramite appalto di servizi con procedura diretta ex art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.</p> <p>Scadenza: 31.12.2014</p>

Quadro complessivo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - discipline settoriali - gestiti da autorità d'ambito ottimale (ATO).

SERVIZIO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Servizio gestione rifiuti solidi urbani	<p>D.Lgs. 22/1997</p> <p>L.R. 24/2002, modificata con L.R. 7/2012</p> <p>Gestione affidata a soggetto gestore Consorzio d'ambito CEC (Consorzio Ecologico Cuneese) nell'ambito dell'ATO cuneese. Il Comune di Vinadio ha aderito al CEC nell'anno 2002 e vi partecipa con una quota del 0,40%. Lo smaltimento in discarica dei rifiuti viene effettuato tramite spa (Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti), alla quale il Comune partecipa per una quota del 0,60%.</p> <p>Contratto di servizio con gara ad evidenza pubblica esperita dal consorzio CEC.</p> <p>Scadenza: 31.12.2019</p> <p>Presenza e pubblicazione Carta dei servizi.</p>
Servizio idrico	<p>L. 5/01/1994 n. 36 successivamente abrogata e sostituita dal D.Lgs. n. 152/2006</p> <p>L. 224/2007</p> <p>ATO CN4</p> <p>Soggetto gestore: Gestione in amministrazione diretta.</p>

Relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L.18/10/2012 n. 179 (convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale a rilevanza economica di: pubblicità e pubbliche affissioni.

I) Premessa

L'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 dispone:

"20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

Secondo il quadro normativo nazionale e comunitario vigente le modalità di organizzazione dei servizi pubblici ed in particolare di scelta del soggetto gestore sono le seguenti:

- gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti (ivi compreso l'articolo 125 "Servizi in economia", qualora ne ricorrano le condizioni) o le concessioni di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara di cui al D. Lgs. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cosiddetta "a doppio oggetto");
- procedura in house, affidamento diretto qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

La presente relazione ha pertanto il compito di verificare che le modalità di gestione del servizio in oggetto siano conformi alle suddette disposizioni.

In caso contrario il comma 21 del precitato articolo 34 dispone: "21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista un data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013."

II) Descrizione del servizio- Forma affidamento prescelta

Il servizio pubblicità e pubbliche affissioni viene esercitato, secondo la vigente legislazione, dal 1977 sull'intero territorio comunale. Il servizio è soggetto a imposta per la pubblicità ed a diritto per le pubbliche affissioni, le cui tariffe adottate nel 2001 non hanno più subito variazioni.

Gli introiti da tariffa garantiscono una entrata media annua di circa € 7.000,00.

Il servizio è sempre stato gestito direttamente in economia.

IV) Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prevista

Relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L.18/10/2012 n. 179 (convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale a rilevanza economica di: Gestione servizio di assistenza anziani, assistenza infermieristica, pulizia, lavanderia e cucina presso la Casa di Riposo "Simondi"

VI) Premessa

L'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 dispone:

"20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

Secondo il quadro normativo nazionale e comunitario vigente le modalità di organizzazione dei servizi pubblici ed in particolare di scelta del soggetto gestore sono le seguenti:

- gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti (ivi compreso l'articolo 125 "Servizi in economia", qualora ne ricorrano le condizioni) o le concessioni di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara di cui al D. Lgs. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cosiddetta "a doppio oggetto");
- procedura in house, affidamento diretto qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

La presente relazione ha pertanto il compito di verificare che le modalità di gestione del servizio in oggetto siano conformi alle suddette disposizioni.

In caso contrario il comma 21 del precitato articolo 34 dispone: "21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista un data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013."

VII) Descrizione del servizio- Forma affidamento prescelta

La gestione dei servizi di assistenza anziani, assistenza infermieristica, pulizia, lavanderia e cucina presso la Casa di Riposo "Simondi" viene esercitata a far data dal 01.09.2013 dal Consorzio Sociale "L'A.U.R.A." con sede legale in Cuneo. L'utilizzo del servizio è assoggettato al pagamento di apposita retta mensile o tariffa giornaliera incamerata direttamente dal Comune, che provvede a liquidare periodicamente le fatture del Consorzio che effettua il servizio.

Il servizio è stato concesso in gestione per anni tre con decorrenza dal 01.09.2013 e scadenza al 30.08.2016 tramite gara a procedura aperta, di rilevanza comunitaria, ai sensi del combinato disposto

ALLEGATI:

n. 3 relazioni relative ai servizi a rilevanza economica

Relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L.18/10/2012 n. 179 (convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale a rilevanza economica di: Pista di pattinaggio

I) Premessa

L'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 dispone:

“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”

Secondo il quadro normativo nazionale e comunitario vigente le modalità di organizzazione dei servizi pubblici ed in particolare di scelta del soggetto gestore sono le seguenti:

- gara ad evidenza pubblica, in applicazione delle norme inerenti gli appalti (ivi compreso l'articolo 125 “Servizi in economia”, qualora ne ricorrano le condizioni) o le concessioni di servizi di cui al D. Lgs. 163/2006;
- affidamento a società a capitale misto pubblico e privato, con procedura di gara di cui al D. Lgs. 163/2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cosiddetta “a doppio oggetto”);
- procedura in house, affidamento diretto qualora sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

La presente relazione ha pertanto il compito di verificare che le modalità di gestione del servizio in oggetto siano conformi alle suddette disposizioni.

In caso contrario il comma 21 del precitato articolo 34 dispone: “21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista un data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”

II) Descrizione del servizio- Forma affidamento prescelta

La gestione dell'impianto della pista di pattinaggio viene esercita a far data dal 2006. L'utilizzo del servizio è assoggettato al pagamento di apposita tariffa definita per la stagione invernale 2013/2014 in € 5,00. Gli introiti da tariffa garantiscono una modesta entrata annua che è comunque tale da garantire un seppur modesto utile d'impresa alla società gestrice del servizio.